



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/259

del 22/06/2017

DIPARTIMENTO *DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI*

SERVIZIO *GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE*

UFFICIO *Ufficio Autorizzazioni Scarichi AQ -AUA AQ-TE*

OGGETTO: **Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Ditta DARMACEM di De Luca Domenico & C. s.n.c.- Attività svolta Trattamento rifiuti non pericolosi (codice ATECO 38.21.00) sede legale Via delle Mimose, 24- Tagliacozzo (AQ) - Stabilimento Zona Industriale di Sante Marie (AQ) - Gestore Sig. De Luca Domenico**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i;

VISTE -la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante "Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche";
-la Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
-la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art 124, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e modifica alla L.R.5/2015;
-la D.G.R. 668/2015 "Indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura";

VISTO	Il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;
VISTE	<p>-la D.G.R. 500/2009 – Dir. 91/676/CEE –D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 7 aprile 2006, [n. 209] del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Approvazione “Disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari”;</p> <p>-la D.G.R. 599/2009 “Direttiva Tecnica Regionale per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari”;</p> <p>-la D.G.R. 436/2006 del 26.04.2006 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l’approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25.05.2006;</p> <p>-la D.G.R. 517/2007 del 25 maggio 2007 “Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007”;</p>
VISTO	il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo;
VISTA	la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
VISTA	La Legge Regionale n° 23 del 17 luglio 2007 e s.m.i. “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”;
VISTO	il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n 99, “Attuazione della Direttiva n 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
VISTA	la D.G.R. Abruzzo n. 465 del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133”;
VISTO	Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

RICHIAMATO

che, a norma del Decreto suddetto, il S.U.A.P. rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, deputato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160;

CONSIDERATO che il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;

VISTA a Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all'art. 3 comma 1: "Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:... omissis.... Lett. s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione

dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1, lette b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientaleomissis...) la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale"

VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;

RICHIAMATA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Rif. pratica SUAP 01540350665-30092016-1104 Prot. 0013590 del 10/10/2016), pervenuta per tramite del SUAP del Comune di Sante Marie (AQ) con nota prot. SUPRO/0014040 del 18/10/2016, acquisita al protocollo n. 71764 del 18.10.16, presentata dal Sig. De Luca Domenico - Amministratore Unico Società DARMACEM di De Luca Domenico & C. s.n.c. sede legale Via delle Mimose, 24- Tagliacozzo (AQ) e stabilimento nella Zona Industriale di Sante Marie (AQ) - Foglio 43 Particelle n. 1352-1353 - nell'ambito dell'intervento che "prevede la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e provenienti da attività di costruzione e demolizione attraverso operazioni di messa in riserva R13 e successivo trattamento R5 mediante l'utilizzo di impianto frantumatore", per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del DPR 59/2013:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

EVIDENZIATO che la Regione Abruzzo CCR-VIA - autorità competente alla verifica di VIA- con giudizio n. 2706 del 27/09/2016 ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA;

DATO ATTO

che l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con nota prot. n. 43756 del 23.12.2016, acquisita al prot. n. 127934 del 23.12.2016, ha comunicato l'avvenuta iscrizione della ditta DARMACEM di De Luca Domenico & C. S.N.C. al numero RIP/129/AQ/2016 del 20.12.2016 del registro provinciale di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per la messa in riserva (R13) di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 6.000 tonnellate in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 64 tonnellate;

RICHIAMATO

l'avviso, prot. n. 68617 del 15.03.2017, di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, co.2, L. 241/90 in forma semplificata in modalità asincrona con il quale sono state invitate a parteciparvi le Amministrazioni di seguito elencate, per l'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza: il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Regione Abruzzo - DPC025 (determinazioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); il Comune di Sante Marie (AQ) (SUAP-parere urbanistico e nulla osta relativo all'impatto acustico); Distretto Provinciale ARTA dell'Aquila (parere tecnico relativamente alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); ASL (parere igienico-sanitario); Amministrazione provinciale dell'Aquila (per conferma proprio atto prot. n. 43756 del 23.12.2016); Consorzio Acquedottistico Marsicano spa (autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/06, in pubblica fognatura);

EVIDENZIATO

che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 13.06.2017;

RILEVATO

-che il competente SUAP con nota prot. SUPRO/0009096 del 12/06/2017, acquisita il 12.06.2017 al prot. n. 158255, ha trasmesso quanto di seguito specificato:

-parere favorevole del Comune di Sante Marie, Ufficio Tecnico, n. 1206 del 19.05.2017, relativo alla conformità urbanistica ed edilizia dell'iniziativa imprenditoriale agli strumenti di pianificazione vigenti;

-parere favorevole dell'A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila prot. n. 101145/17 del 31.05.2017;

-parere favorevole dell'A.R.T.A. Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila n. 2662 del 12.04.2017;

-la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, che sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 e della valutazione specialistica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, "le emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di Classificazione Acustica del territorio comunale"

-che il competente SUAP con nota prot. SUPRO/0009256 del 14/06/2017 ha trasmesso l'autorizzazione allo scarico di acque reflue nella rete fognaria interna del Comune di Sante Marie (AQ), rilasciata dal C.A.M. spa al prot. n. 8846 del 13.06.2017, "**la validità decorre tra 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio arco temporale per la messa in esercizio dell'impianto di depurazione di Sante Marie**";

-che il competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA, ha trasmesso al prot. n. 165953 del 20.06.2017 il proprio titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma.1 lett c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152", subordinato all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico/gestionali e dei valori limite ivi contenute;

TENUTO CONTO

dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con la citata comunicazione del 15.03.2017 prot. n. 68617;

VISTA

la documentazione conservata agli atti dell'Ufficio;

RITENUTO	<p>-di accogliere le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;</p> <p>-di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di notifica alla Ditta, da parte del SUAP, del provvedimento;</p> <p>-di accogliere l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta in oggetto nominata e di rilasciare alla stessa e per essa al legale rappresentante pro tempore, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimento di competenza, riguardante i titoli abilitativi di interesse richiesti di cui all'art. 3 del medesimo DPR 59/2013, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa;</p>
RITENUTO	altresi di trasmettere il presente provvedimento di AUA allo SUAP di riferimento "per il rilascio del titolo";
ACCERTATA	la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
VISTA	la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
DATO ATTO	che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Sandrina Masciola e il sottoscritto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n 241/1990 e s.m.i., non si trovano in conflitto di interesse;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI ADOTTARE	<p>ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endo-procedimentale di Autorizzazione Unica Ambientale da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, alla Ditta DARMACEM di De Luca Domenico & C. s.n.c.- Attività svolta: Trattamento rifiuti non pericolosi (codice ATECO 38.21.00) sede legale Via delle Mimose, 24- Tagliacozzo (AQ) - Stabilimento Zona Industriale di Sante Marie (AQ) - Gestore Sig. De Luca Domenico, relativamente ai seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013::</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ALLEGATO 1); - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ALLEGATO 2); - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (ALLEGATO 3); -g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(ALLEGATO 4);
-------------	---

- DI SPECIFICARE che **la presente autorizzazione è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico-gestionali di cui agli ALLEGATI 1, 2, 3 e 4**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI STABILIRE -che, ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una **durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla relativa documentazione, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controlli;
-che la **domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza** con le modalità indicate all'art 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art 5, comma 5, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
-che **in caso di variazione del regime societario**, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;
-che **in caso di cessazione dell'attività**, senza subentro di terzi, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e ciò comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
-che **in caso di modifica del Gestore** dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;
-che **in caso si intenda effettuare una modifica** dell'attività o dell'impianto il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
-che eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa AUA diventa vigente;
- DI TRASMETTERE in modalità telematica il presente provvedimento al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo alla Ditta e, contestualmente, ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati:
- Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
 - Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA
 - Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Gestione Rifiuti
 - Sig. Sindaco del Comune di Sante Marie (AQ),
 - ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila,
 - ASL - SIESP Dipartimento di Prevenzione di Avezzano.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

L'Estensore

(d.ssa Sandrina Masciola)

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Responsabile dell'Ufficio

(d.ssa Sandrina Masciola)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Dirigente

(Dott. Ing. Domenico Longhi)

FIRMATO DIGITALMENTE